

Repertorio 84417 Rogito 23862

.....VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

.....DELLA.....

....."Eni S.p.A.".....

.....* * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * *.....

.....L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio in Roma,
Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore sedici e trentacinque.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

- "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale so-
ciale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma e codice fiscale 00484960588, R.E.A. n.
RM/756453, PEC *eni@pec.eni.com* (in appresso anche "Società" o "Eni")....



.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Ora-
zio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, oggi 27 febbraio 2020, mi sono recato in Roma, Piazzale En-
rico Mattei n.1, per assistere elevando verbale alla adunanza del Consiglio
di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto
luogo con inizio alle ore quattordici trenta, per discutere e deliberare sul se-
guente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

.....*OMISSIS*.....

9. Modifiche statutarie per l'adeguamento alla legge sulle quote di genere.....

.....*OMISSIS*.....



* * *

....Entrato nella sala dove ha luogo l'adunanza ho constatato la presenza della Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA, nata a Mantova il 24 dicembre 1965, domiciliata per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica presiede l'odierna adunanza.....

....Dell'identità personale della Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA io Notaio sono certo.....

....La medesima, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza relativamente al punto 9. dell'ordine del giorno e comunica che la riunione si svolge in videoconferenza, a termini dello statuto sociale, con il I° Palazzo Uffici a San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni n. 1 e con collegamento tramite sistema VidyoMobile....

....La Presidente dà atto che sono presenti:.....

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a lei medesima:.....

in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:.....

- CLAUDIO DESCALZI - Amministratore Delegato.....

- ANDREA GEMMA - Consigliere.....

- DIVA MORIANI - Consigliere.....

- FABRIZIO PAGANI - Consigliere.....

- KARINA AUDREY LITVACK - Consigliere.....

- DOMENICO LIVIO TROMBONE - Consigliere.....

negli uffici di San Donato Milanese (MI), con collegamento in videoconferenza:.....

- PIETRO ANGELO MARIO ANTONIO GUINDANI - Consigliere.....

con collegamento in videoconferenza tramite sistema VidyoMobile:.....

- ALESSANDRO LORENZI - Consigliere.....

b) del Collegio Sindacale:.....

in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:.....

- ROSALBA CASIRAGHI - Presidente.....

- MARCO SERACINI - Sindaco effettivo.....

- ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo.....

con collegamento in videoconferenza tramite sistema VidyoMobile:.....

- PAOLA CAMAGNI - Sindaco effettivo.....

- ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo.....


Assistono in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:.....

- MANUELA ARRIGUCCI Magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni;.....

- ROBERTO ULISSI Segretario del Consiglio di Amministrazione.....

..... * * * * *

....I collegamenti in video-audio conferenza consentono ai soggetti collegati di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno.....



....Io Notaio chiedo ai soggetti collegati in video-audio conferenza se vedono e odono chiaramente quanto viene detto nella sala dove io Notaio mi trovo.....

....I soggetti collegati rispondono affermativamente e io Notaio, il Presidente e tutti gli altri intervenuti, come gli stessi confermano, siamo in grado di vederli e di percepire distintamente la loro voce.....

.....La Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti.....

.....La Presidente dichiara che l'odierna riunione:.....

- è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 dello statuto, con avviso del 21 febbraio 2020, trasmesso in pari data per posta elettronica e successivamente riconvocata a Roma con messaggio del 24 febbraio 2020;.....

- partecipano alla stessa n. 9 (nove) consiglieri su n. 9 (nove) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione;.....

- è regolarmente costituita per deliberare sul punto 9) dell'ordine del giorno.

.....La Presidente passa quindi alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno, precisando che gli altri punti sono stati e saranno trattati e risulteranno da separato verbale.....

.....* * * * *.....

.....N. 9.....

MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE SULLE QUOTE DI GENERE.....

.....* * * * *.....

.....La Presidente informa che gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148 comma 1-bis del D.Lgs 58/98 (c.d. TUF), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate, sono stati rispettivamente modificati dai commi 302 e 303 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, in appresso Legge di Bilancio 2020).....

.....In particolare tali modifiche prevedono:.....


- una quota riservata al genere meno rappresentato pari ad "almeno due quinti", più alta quindi rispetto al precedente obbligo normativo che fissava la quota ad almeno un terzo;.....

- che tale criterio di riparto si applichi per "sei mandati consecutivi", quindi per un periodo più lungo rispetto al precedente obbligo normativo di tre mandati consecutivi.....

.....Le citate disposizioni stabiliscono che lo statuto debba prevedere un riparto degli amministratori e dei sindaci che assicuri il suddetto equilibrio tra i generi.....

.....In data 30 gennaio 2020 la CONSOB - prosegue la Presidente - ha avviato una consultazione di mercato in ordine a una modifica al Regolamento Emittenti (intervenedo sull'art. 144-undecies.1, per adeguarlo alle norme del TUF in materia di quote di genere), precisando, in conformità a quanto disposto dal comma 304 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, che i sei mandati consecutivi decorrono dal primo rinnovo successivo al 1 gennaio 2020 e che l'arrotondamento per eccesso non si applica agli organi sociali formati da tre componenti. Tale ultimo aspetto è stato oggetto anche di comunicazione interpretativa della Consob in pari data. La scadenza della citata consultazione è prevista il 16 marzo 2020.....

.....Occorre pertanto, in previsione anche della prossima assemblea della Società che dovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali procedere alle modifiche statutarie conseguenti; dette modifiche che riguardano gli articoli 17 (17.3), 28 (28.2) e 34 (34.1) dello statuto sono riportate nel documento, già distribuito, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nel quale al fine di una maggiore intelligenza le modifiche proposte risultano evi-



denziate in grassetto/sottolineato o con un segno grafico di cancellazione.....

.....La Presidente ricorda che le predette modifiche sono di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23.2 dello statuto Eni che consente al Consiglio stesso di deliberare le modifiche statutarie consistenti in adeguamenti normativi.....

.....La Presidente apre la discussione.....

.....Nessuno prende la parola.....

.....Il Consiglio di Amministrazione, con il voto espresso per appello nominale, all'unanimità.....

.....d e l i b e r a.....

a) di modificare gli articoli 17 (17.3), 28 (28.2) e 34 (34.1) dello statuto secondo il testo proposto contenuto nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A";.....

b) di dare mandato alla Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, perché apportino alla deliberazione sopra adottata le modificazioni formali eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese.....

.....*****.....

.....Il testo aggiornato dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera "B".....

.....* * * *.....

.....Dopo di che la Presidente dichiara esaurita la trattazione dell'argomento di cui al punto 9) dell'ordine del giorno.....

.....Sono le ore sedici e quarantacinque.....


.....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

84417/8

Allegato "A"/Rogito 23862

Statuto di Eni S.p.A. TESTO VIGENTE	Statuto di Eni S.p.A. TESTO PROPOSTO
Titolo V - Consiglio di Amministrazione	
<p>ART. 17</p> <p>17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle</p>	<p>ART. 17</p> <p>TESTO INVARIATO</p>

Handwritten signature



azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

TESTO INVARIATO

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, ~~secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.~~ Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono includere almeno due candidati del riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato nella lista, con arrotondamento all'intero superiore.

TESTO INVARIATO

Titolo VI - Collegio Sindacale

ART. 28

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

TESTO INVARIATO

ART. 28

TESTO INVARIATO

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. ~~Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.~~

TESTO INVARIATO




Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 successivi al 12 agosto 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mazzoli" followed by a flourish.

Allegato "B"/Rogito 23862.....

..... **Statuto dell'Eni S.p.A.**

..... **..Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società..**.....

Articolo 1.....

1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto.....

1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.....

Articolo 2.....

2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).....

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.....


Articolo 3.....

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

..... **Titolo II - Oggetto della Società**.....

Articolo 4.....

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle



concessioni previste dalle norme di legge.....

.....La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano-tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riutilizzo delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessoria o complementarità con le attività precedentemente indicate.....

.....La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.....

.....La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.....

.....La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di

terzi, ed in particolare fideiussioni.....

.....**Titolo III - Capitale - Azioni – Obbligazioni**.....

Articolo 5.....

5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioni trecentocinquantottomilaottocentotrentasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.634.185.330 (tremiliardiseicentotrentaquattromilioni centottantacinquemilatrecentotrenta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.....

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.....


5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.....

Articolo 6.....

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.....

.....Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.....

.....Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.....



-----Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.....

-----Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.....

-----Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.....

-----Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.....

Articolo 7.....

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le

azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.....

Articolo 8.....

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.....

Articolo 9.....

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.....

9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.....

Articolo 10.....

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.....

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.....


Articolo 11.....

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.....

Titolo IV - Assemblea.....

Articolo 12.....

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la



www.servizioclienti.it

sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.....

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.....


12.3 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.....

12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie'.....

Articolo 13.....

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.....

.....I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposi-



zione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto.....

13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.....

Articolo 14.....

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nel-


l'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associate ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.....

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.....

14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.....

14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.....

14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva



alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.....

Articolo 15.....

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.....

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.....

Articolo 16.....

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.....

16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.....

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.....

16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.....

16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.


Titolo V - Consiglio di Amministrazione**Articolo 17**

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

.....Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di so-



cietà fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.....

.....Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.....

.....Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.....

.....Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore.....

.....Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre de-

vono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore.....


.....Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.....

.....Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.....

.....Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.....

.....Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:.....

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotonda-



mento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;.....


b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.....

.....Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;.....

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candi-

dati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;.....

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità



di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'ap-
posita votazione;.....

d) per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le mag-
gioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizio-
ne del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto....

.....La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'inte-
ro Consiglio di Amministrazione.....

17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al
primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli
Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.....

17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministra-
tori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve
essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipen-
denti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.....

.....Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimis-
sionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza in-
dugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.....

17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire fun-
zioni consultive e propositive su specifiche materie.....

Articolo 18.....

18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi
membri il Presidente.....

18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche

estraneo alla Società.....

Articolo 19.....

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.....


19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.....

19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.....

Articolo 20.....

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.....

Articolo 21.....



21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.....

21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.....

Articolo 22.....

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.....

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.....

Articolo 23.....

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.....

23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:.....

* fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;.....

* istituzione e soppressione di sedi secondarie;.....

* adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.....


23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trime-

strale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.....

Articolo 24.....

24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.....

.....Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla



carica.....

.....Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....

.....Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:.....

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero.....

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero.....

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero.....

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.....

.....Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.....

Articolo 25.....

25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.....

Articolo 26

26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo 27

27.1 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
- b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1.


Titolo VI - Collegio Sindacale**Articolo 28**

28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

---Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

---Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.

---I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di ammi-



nistrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.....

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.....

....Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.....

....Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.....

....Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.....

....Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.


....Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3

lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.....

....L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).....

....Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.....

....Per la nomina di Sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le



procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.....

.....La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.....

.....In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.....

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.....

28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del Collegio.....

.....Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.....

.....Titolo VII - Bilancio e Utili.....

Articolo 29.....

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.....

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.....

29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.....

Articolo 30.....

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.....

Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società.....

Articolo 31.....

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.....

Titolo IX - Disposizioni generali.....

Articolo 32.....


32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.....

32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n.

332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla

partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.....

Articolo 33.....



33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.....

Articolo 34.....

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.....

F.to MARCEGAGLIA EMMA.....


F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....

.....Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.....

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

.....La presente copia consta di trentasette pagine.....

Roma, - 3 MARZO 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, including the words "NOTAIO" and "ROMA".